

ISTITUTO COMPRENSIVO CONTESSA TORNIELLI BELLINI

SCUOLA PRIMARIA

E

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

**PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
DEGLI ALUNNI STRANIERI**



I. C. BELLINI - NOVARA

PREMESSA

Il “Protocollo di Accoglienza” è uno strumento operativo che contiene principi, criteri e indicazioni riguardanti l'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri. La sua attuazione consente di applicare in modo operativo le indicazioni normative contenute:

- Nel DPR n. 394 art. 45 (Iscrizione scolastica) del 31/8/99.
- Nella Circolare Ministeriale n.2 (indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana) dell'8 gennaio 2010.
- Nella Circolare Ministeriale n.4233 (linee guida sull'accoglienza e sull'integrazione) del 19 febbraio 2014.
- Nella legge n. 107 (Riforma della scuola “La buona scuola”) del 13 luglio 2015
- Nella Circolare Ministeriale del 12 novembre 2020, prot. n. 20651 (iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2021/2022)

FINALITA'

PRATICHE CONDIVISE	FASI DA ATTUARE
Accogliere allievi appartenenti ad altre culture.	Individuare i criteri e le indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli alunni stranieri.

<p>Favorire un clima di inclusione scolastica e sociale che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione.</p> <p>Costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le storie di ogni bambino/a ragazzo/a.</p> <p>Favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda.</p>	<p>Entrare in relazione con la famiglia straniera.</p> <p>Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio.</p> <p>Attuare corsi e laboratori per alunni stranieri di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore.</p>
---	--

ISCRIZIONE

Il primo "contatto" avviene in genere quando la famiglia si reca presso l'Ufficio di Segreteria per avere informazioni sull'iscrizione (quali documenti, quando consegnarli, quali servizi offerti dalla scuola ecc.). Sempre nella fase preliminare è compilata a cura della Segreteria una scheda anagrafica.

COMPITI DELLA SEGRETERIA

- Iscrizione dell'alunno/a.
- Raccolta della documentazione riguardante gli anni scolastici precedenti.
- Annotazione della scelta o meno di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
- Presentazione del tempo scuola/laboratori
- Presentazione del servizio mensa (solo per la Primaria)

DOCUMENTI DA RICHIEDERE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE

- Documenti anagrafici.
- Documenti sanitari.
- Documenti scolastici precedenti.
- Indirizzo e recapiti telefonici della famiglia.

COLLOQUIO INIZIALE

La segreteria, dopo aver svolto le operazioni amministrative, contatta le F.S. Intercultura e Pari Opportunità che, in accordo con i colleghi della Commissione Intercultura, organizzano l'accertamento dell'alunno, fissando un appuntamento in presidenza con le famiglie. L'incontro con le famiglie consente di acquisire tutte le informazioni riguardanti la situazione scolastica antecedente.

LA COMMISSIONE INTERCULTURA

La Commissione Intercultura è un gruppo di lavoro che si occupa delle tematiche relative all'inserimento degli alunni stranieri presenti nella

scuola; ha compiti progettuali, operativi, valutativi e di documentazione.

La Commissione è un'emanazione del Collegio docenti che individua al suo interno le risorse umane disponibili, ne approva e ne sostiene le iniziative. La sua composizione deve poter garantire la circolarità delle informazioni, la corresponsabilità nei compiti, l'effettiva attuazione dei progetti, la loro valutazione e documentazione. A tale fine dovrà essere formata da un adeguato numero di docenti con diverse specificità disciplinari, tenendo conto delle esperienze professionali e dei percorsi di formazione e/o autoformazione. Si può inoltre prevedere la partecipazione di altre figure, quali un componente della Segreteria della Scuola, i mediatori linguistici o altri operatori esterni alla scuola.

COMPONENTI

La Commissione è formata:

- dal Dirigente scolastico;
- da un docente referente con compiti di coordinamento;
- da un gruppo minimo di quattro/cinque docenti. Tale numero potrà aumentare per rispondere alle esigenze di ogni singolo istituto;
- un componente della Segreteria incaricato delle pratiche burocratiche attinenti l'iscrizione dell'allievo straniero;
- da mediatori linguistici o altro personale esterno alla scuola inserito in progetti in corso.

COMPITI

La Commissione ha il compito di:

- gestire le varie fasi dell'inserimento dei nuovi alunni;
- monitorare il percorso di inserimento e di integrazione degli alunni stranieri verificandone periodicamente l'evoluzione e acquisendo la documentazione relativa all'adeguamento della programmazione e ad eventuali Progetti Educativi Personalizzati;
- collaborare con i Consigli di classe per attuare interventi finalizzati che favoriscano l'integrazione e l'apprendimento;
- elaborare progetti specifici di alfabetizzazione e di consolidamento linguistico;
- allestire laboratori di L2, elaborando annualmente i criteri per l'accesso in funzione dei bisogni e delle risorse;
- promuovere attività di formazione dei docenti nell'ambito interculturale;
- attivare collaborazioni e intese con enti e associazioni operanti sul territorio (accordi di rete scuola/extrascuola);
- acquisire materiali, strumenti e testi anche in collaborazione con altre scuole (lavoro di rete);
- documentare e valutare l'attuazione dei progetti attivati;
- modificare e aggiornare il Protocollo d'Accoglienza.

TEMPI E MODALITA'

La Commissione prevede un numero di incontri sufficiente per l'espletamento dei compiti ad essa affidati. Alcuni componenti della Commissione quali il referente amministrativo, i mediatori culturali e gli operatori esterni saranno coinvolti in funzione dei progetti attivati e delle esigenze rilevate.

PROVE D'INGRESSO per l'accertamento delle competenze e delle conoscenze pregresse

La C.I. predispone le prove d'ingresso. Esse rappresentano un momento centrale poiché permettono, con l'aiuto di schede di rilevazione, di verificare le conoscenze oggettivamente registrabili.

La somministrazione delle prove, i contenuti e le modalità di queste prove variano dalla Primaria alla Secondaria. Per quest'ultima il criterio di assegnazione della classe rispetto all'età anagrafica resta privilegiato, fermo restando che agli studenti NAI viene richiesto di svolgere semplici operazioni matematiche, di riconoscere figure geometriche, di sostenere un breve dialogo in un eventuale lingua ponte comunitaria e, se possibile, di affrontare una prova di lettura e comprensione della lingua italiana graduata (livello CELI IMPATTO e/o, a seguire, di livello A1, A2.)

La C.I. della Primaria valuta ed esamina di continuo le prove d'ingresso da proporre.

Esse sono strutturate rispettando la gradualità (dalla classe 2[^] alla classe 5[^]).

RELAZIONE FINALE

Al termine, la Funzione Strumentale redige un sintetico verbale nell'apposito registro registrando gli esiti del colloqui e delle prove di accertamento.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ALLIEVO ALLA CLASSE E PER LA SCELTA DELLA SEZIONE

Gli elementi raccolti durante il colloquio con i genitori e la valutazione delle prove per l'accertamento delle abilità e competenze dell'allievo forniscono le informazioni necessarie per l'inserimento nella classe. Le informazioni e i risultati delle prove verranno successivamente comunicati al Consiglio di Classe coinvolto nell'inserimento.

Per l'espletamento dei colloqui e la somministrazione delle prove è necessario utilizzare un periodo di tempo adeguato per non svolgere il lavoro affrettatamente e, nel contempo, per non dilatare eccessivamente i tempi di attesa dell'alunno neoarrivato.

Occorre però tenere presenti i criteri previsti dall'art. 45 del D.P.R. 394/31/8/99 che recita:

“I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica*
- b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno*
- c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza*
- d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno”*

Per operare la complessa scelta della sezione la Commissione Intercultura dovrà considerare una pluralità di fattori:

1. numero di allievi per classe

2. presenza nella classe di altri allievi stranieri e loro Paese di provenienza¹
3. distribuzione equilibrata degli alunni stranieri per classe
4. insegnamento di una lingua straniera già conosciuta dall'alunno neoarrivato
5. storia apprenditiva e relazionale della classe
6. presenza nella classe di allievi diversamente abili e tipologia della loro disabilità
7. presenza nella classe di situazioni di disagio socio-ambientale o scolastico

Alla fine del processo di valutazione l'individuazione della classe di inserimento può avvenire tramite due possibili modalità:

- ✓ la Commissione proporrà l'inserimento e comunicherà la proposta al Dirigente scolastico che prenderà la decisione definitiva e la comunicherà formalmente al Consiglio di Classe
- ✓ la Commissione presenterà gli elementi raccolti ai Coordinatori di classe che si riuniranno e decideranno l'inserimento.

RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – TEAM DI CLASSE

Dopo l'assegnazione dell'allievo straniero alla classe e alla sezione, sarà cura dei docenti di tale classe informare i ragazzi dell'inserimento di un nuovo

¹ Spesso può essere utile inserire un allievo straniero neoarrivato in una classe in cui è già presente un allievo della stessa nazionalità in grado di comunicare in italiano

compagno e curarne l'accoglienza all'interno della classe, assumendo informazioni relative ai modelli formativi e agli aspetti culturali del Paese di provenienza, senza tuttavia dare troppa enfasi al momento dell'ingresso per non mettere a disagio l'allievo straniero facendolo sentire troppo al centro dell'attenzione.

Tuttavia sarebbe bene dedicare uno spazio alla conoscenza dei nomi dei compagni, dell'orario scolastico e di alcune informazioni pratiche relative alla routine giornaliera (materiale occorrente, abbigliamento per la palestra, etc.) per aiutare lo studente ad orientarsi nel nuovo contesto.

In particolare i docenti di classe:

- ✓ favoriscono l'integrazione nella classe affiancando, se necessario, un peer tutor all'allievo straniero
- ✓ continuano l'osservazione e rilevano i bisogni specifici d'apprendimento dell'alunno straniero
- ✓ adottano un approccio metodologico adatto all'inserimento dell'allievo neoarrivato
- ✓ adottano strategie didattiche facilitatrici del processo di apprendimento
- ✓ adattano la programmazione alle esigenze dell'allievo straniero
- ✓ se necessario, redigono un Piano Educativo Personalizzato come recita l'art. 45 comma 4 del D.P.R. 394 31/8/99² anche facendo riferimento agli obiettivi eventualmente elaborati dai gruppi disciplinari³
- ✓ prevedono la frequenza dell'allievo ai corsi di alfabetizzazione di italiano L2
- ✓ concordano criteri di valutazione
- ✓ si attivano per supportare adeguatamente l'allievo e orientarlo anche con il coinvolgimento della famiglia, nella scelta della scuola superiore⁴

² *Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati*

³ obiettivi che fanno riferimento ai livelli di competenza secondo il Quadro Comune Europeo

INTERVENTI

- Mediazione linguistica (mediatrici finanziate da fondi scolastici e/o da associazioni, es. Bruna Del Signore, Assopace, etc.)
- Attività di potenziamento modulato per livello.
- Attività di recupero e alfabetizzazione linguistica svolta dalle insegnanti di classe in orario curricolare e/o extracurricolare (es. fondi “Aree a rischio”)
- Progetti specifici finanziati da fondi regionali o europei per l’inclusione di alunni stranieri (es. Fami, PON).
- Attività di recupero in classe svolta con volontari di associazioni presenti sul territorio.
- Attività per lo svolgimento dei compiti e assistenza allo studio, in orario extrascolastico, svolta da associazioni presenti nel quartiere (Pinetina, Comunità di S. Egidio - Scuola della Pace, Cassiopea, etc.).

INSERIMENTO ALUNNI CITTADINI EUROPEI

Per i cittadini comunitari che intendono proseguire gli studi presso istituzioni scolastiche italiane, la materia è regolata dall’art. 192, 3° comma, del D. L.vo n. 297/94. Tale articolo prevede che, a partire dai 10 anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante accertamento, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma per l’idoneità alla classe a cui aspirano.

⁴ sarebbe opportuno per quest’aspetto far preparare materiale plurilingue da consegnare all’allievo e alla sua famiglia

Ai sensi dell'art. n. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1994,

si rammenta che “i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l'iscrizione a una classe diversa, tenendo conto: dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione a una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno, del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno”.

La circolare n. 101 del 30 dicembre 2010 prevede che, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo del 19 gennaio 2007, n.251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso, come peraltro i minori stranieri non accompagnati, agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

Della carriera scolastica pregressa dei minori stranieri si tiene conto ai fini dell'iscrizione nelle classi se è attestata da documenti tradotti e convalidati dal Consolato italiano presso il Paese di provenienza.

RICONOSCIMENTO TITOLO DI STUDIO CITTADINI U.E.

Ai cittadini stranieri, purché membri degli Stati dell'Europa comunitaria, possono essere riconosciuti i titoli conseguiti nei Paesi U.E. (direttiva CEE n. 92/51 ricevuta con D.L.vo n.319/94).

TITOLI DI STUDIO CITTADINI NON COMUNITARI

Si rammenta che la vigente normativa esclude la possibilità di riconoscimento del titolo di studio nei confronti di coloro che non siano in possesso della cittadinanza europea, pur essendo regolarmente soggiornanti in Italia. Ciò, ovviamente, in assenza di trattati o accordi internazionali intercorsi con l'Italia che prevedano diverse specifiche disposizioni.

Le Funzioni strumentali

Maestra Alliaudi Irene

Prof.ssa Cella Michela